



**CITTA' DI BIELLA**  
**Settore Lavori Pubblici**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO  
FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
ATTINENTI L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E  
ALTRI SERVIZI TECNICI**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori del Comune di Biella per l'affidamento servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria e altri servizi tecnici con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016.

L'Albo, tramite un sistema di accreditamento e rotazione, avrà lo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità nell'individuazione dei professionisti da invitare alle gare a procedura negoziata.

L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici avranno luogo tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno pertanto possedere:

- una casella di posta elettronica certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Centrale Acquisti relative alla tenuta dell'Albo;
- l'abilitazione alla firma digitale da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettersi alla Stazione Appaltante.

L'istituzione del suddetto Albo è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico con le modalità di cui all'art. 12.

La gestione degli elenchi è affidata al Comune di Biella, Settore Lavori Pubblici.

Ciascun operatore economico ha accesso ai dati concernenti la propria iscrizione, mentre i nominativi degli altri operatori iscritti negli Elenchi per ciascuna tipologia/categoria merceologica e la relativa posizione in graduatoria all'interno degli stessi, non sono accessibili.

L'iscrizione all'Albo non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento che saranno attivate, né ancora la costituzione di alcun vincolo per la Stazione Appaltante ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati per le procedure alle quali è applicabile il presente Regolamento.

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dalla Stazione Appaltante in conformità alle norme vigenti.

## **Articolo 2 - Soggetti ammessi all'iscrizione**

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016.

## **Articolo 3 – Categorie di servizi**

L'Albo Fornitori di servizi del Comune di Biella è costituito da Fornitori di Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per servizio di importo compresa tra € 40.000,00 ed € 100.000,00.

L'Albo sarà articolato in categorie che verranno definite e rese note mediante appositi Avvisi pubblici.

Gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad una o più categorie, purchè in possesso dei requisiti richiesti negli Avvisi pubblici.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle categorie e/o classifiche in relazione a proprie esigenze interne; tali variazioni dovranno essere rese note mediante pubblicazione di apposito Avviso pubblico.

#### **Articolo 4 - Adempimenti per l'iscrizione all'Albo Fornitori**

L'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuata tramite PEC all'indirizzo [protocollo.comunebiella@pec.it](mailto:protocollo.comunebiella@pec.it) La domanda dovrà essere inoltrata mediante il modello "A" allegato all'Avviso pubblico, entrambi pubblicati in forma permanente sul sito del Comune di Biella [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it) alla sezione "Bandi di Gara";

L'esito dell'invio, a seguito delle verifiche di merito, sarà comunicato all'interessato tramite PEC entro 15 giorni dalla domanda.

L'Albo Fornitori del Comune di Biella è di tipo "aperto", pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

La Stazione Appaltante si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare accertamenti presso gli enti di competenza, tesi a verificare la correttezza della dichiarazione rilasciata ed a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di richiedere agli Operatori economici la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di servizi, domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

#### **Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Per essere iscritti all'Albo i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati o certificati:

1. iscrizione all'albo professionale previsto per legge;
2. requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs n. 50/2016;
3. fatturato dell'ultimo esercizio relativamente ai servizi e forniture per le quali si richiede l'iscrizione all'Albo.

#### **Art. 6 - Durata dell'iscrizione – aggiornamento periodico degli elenchi**

Gli Operatori Economici iscritti hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni rese in fase di domanda di iscrizione, entro 30 gg. dall'intervenuta modifica. Gli Operatori Economici iscritti hanno altresì l'obbligo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, di richiedere espressamente il rinnovo dell'iscrizione e di produrre ogni 3 (tre) anni tutto quanto prodotto in sede di prima iscrizione e/o quanto di nuovo eventualmente richiesto a seguito di successive modifiche al presente Regolamento, la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di effettuare. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti, l'iscrizione decade automaticamente. A tale scopo, al termine di ciascun triennio dall'iscrizione all'Elenco verrà pubblicato un apposito Avviso sul sito del Comune di Biella, per consentire all'operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati dall'Amministrazione. L'operatore già iscritto può richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie laddove vi sia capienza nei requisiti speciali richiesti. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Il rinnovo non comporta modifiche all'Albo salvo le cancellazioni ai sensi dell'art. 9, punto 7, del presente Regolamento.

#### **Art. 7 – Gestione della rotazione**

La Stazione appaltante utilizza l'Albo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione. La Stazione Appaltante seleziona di volta in volta gli operatori economici iscritti in base alla categoria per gli incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ad € 100.000,00, tramite sorteggio che avverrà effettuato in forma pubblica e per ogni singola procedura e del quale verrà data pubblicità sul sito internet del Comune di Biella almeno 3 gg prima dello svolgimento dello stesso. Nell'Avviso sarà indicato il numero degli operatori che si intende invitare. Successivamente alla formazione dell'elenco degli operatori economici selezionati, la Stazione appaltante disporrà l'indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b).

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo fornitori di cui al presente regolamento nel caso in cui, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsti per legge.

La Stazione Appaltante non ha l'obbligo di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

La Stazione Appaltante potrà utilizzare l'elenco di cui al presente regolamento anche per la scelta dell'operatore economico nella procedura di affidamento diretto.

#### **Articolo 8 - Sospensione dall'Albo**

La sospensione dall'Albo avrà luogo qualora l'operatore economico si renda responsabile di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli e comunque a seguito della valutazione negativa del Responsabile del Procedimento.

La sospensione ha durata pari ad un anno a far data dalla comunicazione di sospensione; durante tale periodo l'Operatore Economico non sarà invitato a nessuna procedura di gara.

#### **Articolo 9 - Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti di cui al presente Regolamento.
4. grave negligenza o malafede nell'esecuzione degli appalti affidati (gravi ritardi, gravi inadempienze nell'esecuzione della prestazione, ecc.);
5. in caso di espressa richiesta da parte dell'operatore economico;
6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
7. mancata richiesta di rinnovo dell'iscrizione e/o mancata produzione di tutto quanto prodotto in sede di prima iscrizione e/o quanto di nuovo eventualmente richiesto a seguito di successive modifiche al presente Regolamento, alla scadenza del periodo di 3 anni.
8. cessazione dell'attività dell'operatore economico.

Il Responsabile del Procedimento comunica all'operatore economico l'avvio della procedura di cancellazione tramite pec assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale.

Della cancellazione dall'Albo viene data notizia all'operatore economico interessato tramite pec da parte della Stazione Appaltante entro 30 giorni consecutivi dalla conclusione del procedimento.

Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

#### **Articolo 10 – Trattamento dati personali**

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne comunque la loro sicurezza e la riservatezza.

Con l'invio della domanda di ammissione l'operatore economico esprime pertanto il proprio assenso al predetto trattamento.

#### **Articolo 11 - Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione nel presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.

#### **Articolo 12 - Pubblicità**

Il presente Regolamento è pubblicato in via continuativa sul profilo del Comune di Biella.